



Circolare Speciale **58/2020** pagine: 8

Decreto Semplificazioni

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge che introduce misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale. Il testo costituisce un intervento organico volto alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, all'eliminazione e alla velocizzazione di adempimenti burocratici, alla digitalizzazione della pubblica amministrazione, al sostegno all'economia verde e all'attività di impresa.

Il decreto interviene, in particolare, in quattro ambiti principali:

- *semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia*
- *semplificazioni procedurali e responsabilità*
- *misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale*
- *semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy.*

Si riepilogano le principali disposizioni contenute nella bozza del decreto, che, essendo approvata con la formula "salvo intese", è suscettibile di aggiustamenti tecnici prima della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI, EDILIZIA E PROCEDIMENTALI

Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia

Art. 1

- Le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, **di importo inferiore alle soglie comunitarie, pari a 5 milioni di euro**, secondo le seguenti modalità:
 - affidamento diretto** per lavori, servizi e forniture di importo **inferiore a 150.000 euro**;
 - procedura negoziata, senza bando**, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una differenziazione territoriale degli invitati, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno 10 operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno 15 operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro.
- Le disposizioni si applicano solo qualora l'atto di avvio della procedura di affidamento ovvero la determina a contrarre o altro atto equivalente **sia adottato entro il 31.07.2021**. Al fine di accelerare i tempi di apertura dei cantieri, in tali casi l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente devono avvenire **entro il termine di 2 mesi** dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento per le ipotesi di cui alla lettera a), e **di 4 mesi** per le ipotesi di cui alla lettera b).
- La stazione appaltante **non può chiedere le garanzie provvisorie** (art. 93 D.Lgs. 50/2016), salvo che in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che giustificano tale richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente.
- L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie avvengono nel rispetto dei principi generali, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.
- L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni sotto soglia, in ogni caso, garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza.
- Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel codice degli appalti. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.

Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia e di rilevanza nazionale

Art. 2

- Fino al 31.07.2021**, le procedure di affidamento applicabili ai contratti superiori alle soglie comunitarie ovvero a contratti relativi a opere di rilevanza nazionale, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31.07.2021 e salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene **entro il termine di 6 mesi** dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento.
- Il mancato rispetto del termine, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento **per danno erariale** e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.
- Le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo pari o superiore alle soglie comunitarie mediante la procedura aperta, ristretta o, nei casi previsti dalla legge, la procedura competitiva con negoziazione, in ogni caso con i termini ridotti.
- Con uno o più decreti è individuato l'elenco delle **opere di rilevanza nazionale** la cui realizzazione è necessaria per il superamento della fase emergenziale o per far fronte agli effetti negativi, di natura sanitaria ed economica, derivanti dalle misure di contenimento e dall'emergenza sanitaria globale del COVID-19 e per i quali vi è una situazione di estrema urgenza tale da non consentire il rispetto dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie e derivante dagli effetti della crisi causata dalla pandemia o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi.

Verifiche antimafia e protocolli di legalità

Art. 3

- È prevista la generalizzazione del sistema del rilascio della **documentazione antimafia in via d'urgenza**, nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno a oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni, qualora il rilascio della documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati di cui all'art. 96 D.Lgs. 159/2011.

- Per i contratti pubblici si provvedere al rilascio di informativa liberatoria provvisoria immediatamente conseguente alla consultazione della BDNA e alle risultanze delle altre banche dati. L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare contratti o altri atti sotto condizione risolutiva.
- Qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive, sono revocati i benefici economici, le erogazioni, i contributi, le sovvenzioni, i finanziamenti, i prestiti, le agevolazioni e i pagamenti o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
- Inoltre, nel codice antimafia è introdotto lo strumento dei **protocolli di legalità**, che il Ministero dell'Interno può sottoscrivere, oltretutto con i soggetti "istituzionali", anche con imprese di rilevanti dimensioni, nonché con associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di categorie produttive, al fine di estendere le misure di prevenzione amministrativa antimafia, previste dalla vigente legislazione, anche a fattispecie eccedenti – sotto il profilo oggettivo e/o soggettivo – quelle oggi prese in considerazione dalla legge. I protocolli possono prevedere l'applicabilità delle nuove disposizioni anche nei rapporti tra contraenti, pubblici o privati, e terzi, nonché tra aderenti alle associazioni contraenti e terzi.

Conclusione dei contratti pubblici e ricorsi giurisdizionali

Art. 4

- La stazione appaltante è tenuta a concludere il contratto nei termini previsti dalla legge o dalla lex specialis. La mancata stipulazione del contratto nel termine **deve essere motivata** con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera ed è valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto.
- La **pendenza di un ricorso giurisdizionale non costituisce giustificazione** adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto.

Sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica

Art. 5

- **Fino al 31.07.2021**, la sospensione, volontaria o coattiva, dell'esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, nonché per le opere di rilevanza nazionale, anche se già iniziati, può avvenire, esclusivamente, per il tempo strettamente necessario al loro superamento, per le seguenti ragioni:
 - a) cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159/2011, n. 159, nonché da vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;
 - b) gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare l'emergenza sanitaria globale da COVID-19;
 - c) gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti;
 - d) gravi ragioni di pubblico interesse.
- In caso di ritardo superiore a 30 giorni all'anno, per qualsiasi motivo non giustificato dalle cause di sospensione descritte, la stazione appaltante può sostituire l'impresa designata all'esecuzione.

Semplificazioni e altre misure in materia edilizia

Art. 10

- Sono previste misure di semplificazione, velocizzazione e agevolazione degli interventi in materia edilizia, volti a rendere più facile e immediata la realizzazione delle opere legittimamente realizzabili, tra cui le più significative sono:
 - **rimozione del vincolo del medesimo sedime e della medesima sagoma**, stabilendo che, per gli interventi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione disciplinati da un piano urbanistico che preveda un programma di rigenerazione urbana, la ricostruzione sia comunque consentita con la sola osservanza delle distanze legittimamente preesistenti;
 - **ammissibilità di modifiche dei prospetti come opere di manutenzione straordinaria** se indispensabili a garantire l'agibilità o l'accessibilità delle unità immobiliari (mentre sarebbero da qualificare come una ristrutturazione edilizia nei restanti casi);
 - chiarimento dei **requisiti e delle specificità degli interventi di ristrutturazione ricostruttiva**;
 - previsione della conferenza di servizi semplificata per acquisire gli atti di assenso di altre amministrazioni richiesti per la realizzazione dell'intervento, allo scopo di standardizzare e accelerare i termini di svolgimento delle procedure edilizie;
 - possibilità di fare ricorso alla **richiesta di permesso di costruire** in deroga anche per gli interventi di ristrutturazione edilizia, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico;
 - classificazione della realizzazione di strutture leggere destinate a essere rimosse alla fine del loro utilizzo stagionale quale attività edilizia libera;
 - possibilità di una **proroga della validità dei titoli edilizi**, prevedendo che prima che siano decorsi i termini per l'inizio o per la fine dei lavori (rispettivamente di un anno e di 3 anni dal rilascio del titolo), il privato possa prorogarli con una mera comunicazione allo Sportello unico comunale, nonché la possibilità di una proroga ulteriore, discrezionale, ove ricorrano giustificate ragioni;
 - aumento della riduzione del contributo di costruzione per gli interventi di rigenerazione urbana;
 - rilascio d'ufficio dell'attestazione dell'avvenuta formazione del silenzio assenso da parte dello sportello unico edilizia

(SUE).

Agenda per la semplificazione e modulistica standardizzata

Art. 14

- È prevista l'adozione di una Agenda per la semplificazione per il periodo 2020-2023 e la ricognizione delle procedure al fine di individuare le attività soggette ad autorizzazione, giustificate da motivi imperativi di interesse generale, e le attività che potranno essere soggette a mero obbligo di comunicazione; ciò al fine di poter dare inizio a un percorso condiviso, finalizzato alla successiva adozione di provvedimenti volti alla eliminazione delle autorizzazioni, degli adempimenti e di misure incidenti sulla libertà di iniziativa economica, ritenuti non indispensabili, ovvero a semplificare i relativi procedimenti, in modo da ridurre il numero delle fasi e delle amministrazioni intervenienti, estendendo l'ambito delle attività liberamente esercitabili.
- Tale misura di semplificazione è volta ad assicurare l'omogeneità sul territorio nazionale della documentazione e delle informazioni richieste dalla pubblica amministrazione ai privati per la presentazione di istanze, dichiarazioni, segnalazioni, garantendo anche la conoscibilità degli adempimenti e degli oneri amministrativi a loro carico.

Responsabilità erariale

Art. 15

- Il dolo deve essere riferito **all'evento dannoso in chiave penalistica** e non in chiave civilistica, come invece risulta da alcuni orientamenti della giurisprudenza contabile che hanno ritenuto raggiunta la prova del dolo inteso come dolo del singolo atto compiuto.
- Inoltre, fino al 31.12.2021, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità è limitata al solo profilo del dolo per le azioni e non anche per le omissioni, in modo che i pubblici dipendenti abbiano maggiori rischi di incorrere in responsabilità in caso di non fare (omissioni e inerzie) rispetto al fare, dove la responsabilità viene limitata al solo profilo del dolo.

Reato di abuso d'ufficio

Art. 17

- Sono introdotte modifiche all'art. 323 c.p. per attribuire rilevanza alla violazione da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, nello svolgimento delle pubbliche funzioni, di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge, attribuendo, al contempo rilevanza, alla circostanza che da tali specifiche regole non residuino margini di discrezionalità per il soggetto, in luogo della vigente previsione che fa generico riferimento alla violazione di norme di legge o di regolamento. Ciò al fine di definire in maniera più compiuta la condotta rilevante ai fini del reato di abuso di ufficio.

SEMPLIFICAZIONI PER IL SOSTEGNO E LA DIFFUSIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Identità digitale, domicilio digitale e accesso ai servizi digitali

Art. 18

- La possibilità per i cittadini di fruire dei servizi attraverso la propria identità digitale è ampliata a quelli erogati dai concessionari di pubblici servizi e dalle società a controllo pubblico.
- L'accesso al domicilio digitale avviene anche tramite **dispositivi** mobili attraverso il punto di accesso o **applicazione AppIO**.
- Sono introdotte regole più certe per la tenuta, la gestione e l'eventuale cancellazione dei domicili digitali dall'elenco previsto all'art. 6-quater CAD e, nel caso in cui l'indirizzo PEC del cittadino non risulti più attivo, si procede alla cancellazione d'ufficio dello stesso dall'Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato.
- Nell'Indice nazionale dei domicili digitali dei professionisti e delle imprese di cui all'art. 6-bis CAD sono indicati anche i domicili digitali dei professionisti iscritti in registri o elenchi detenuti dalle pubbliche amministrazioni e istituti con legge dello Stato.
- Per contrastare il fenomeno **dell'invio di comunicazioni indesiderate**, diverse da quelle aventi valore legale ovvero estranee alla finalità di erogazione di servizi pubblici, si precisa che il divieto dell'uso del domicilio digitale **senza il preventivo consenso** del destinatario si riferisce a **qualsunque mittente**. Pertanto, il divieto attiene all'invio, senza il consenso dei destinatari, di comunicazioni commerciali di carattere promozionale e di materiale pubblicitario estraneo alle finalità istituzionali del mittente.
- L'accesso ai servizi in rete avviene con **SPID e con CIE, oltre che con CNS**.
- Le pubbliche amministrazioni rendono i propri servizi fruibili in rete su dispositivi mobili anche attraverso l'applicazione AppIO, che può essere utilizzata anche per formare istanze, dichiarazioni e autocertificazioni da presentare alle pubbliche amministrazioni.
- È introdotta la possibilità di inviare istanze, dichiarazioni e comunicazioni alle pubbliche amministrazioni - valide a tutti gli effetti di legge - **direttamente dal proprio domicilio digitale, senza la necessità di allegare un documento**, purché iscritto in uno degli elenchi previsti ovvero purché si tratti di un indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato. Rimangono ferme le diverse disposizioni normative che prevedono l'uso di

specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario.

- È prorogato **dal 30.06.2020 al 28.02.2021** il termine a decorrere dal quale i pagamenti alle pubbliche amministrazioni devono essere effettuati dai prestatori di servizi di pagamento esclusivamente attraverso la piattaforma pagoPA.
- I cittadini in possesso di qualsiasi tipologia di carta di identità possono procedere **al rinnovo del documento, a decorrenza dal 180° giorno precedente la scadenza**, così, incentivando il passaggio alla carta d'identità elettronica (CIE).

Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione

Art. 20

- Le pubbliche amministrazioni, gli agenti della riscossione e, limitatamente agli atti emessi nell'esercizio di attività ad essi affidati, i soggetti incaricati per le medesime attività di riscossione, ai fini della notifica possono avvalersi della piattaforma notifiche delle pubbliche amministrazioni. L'attività che dovrà essere svolta dall'amministrazione che intende notificare un atto è quella di "mettere a disposizione", con modalità telematiche, gli atti, i provvedimenti, gli avvisi e le comunicazioni oggetto di notificazione, sulla piattaforma.
- Il gestore della piattaforma rende disponibili i documenti informatici – dei quali la piattaforma garantisce l'autenticità, l'integrità, l'immodificabilità e la leggibilità, eventualmente anche mediante l'utilizzo di tecnologie basate su registri distribuiti (blockchain) – in un'apposita area riservata ai destinatari che vi potranno accedere, direttamente o tramite delegati, per il reperimento, la consultazione e l'acquisizione degli stessi.
- Per quanto concerne le modalità di perfezionamento della notificazione, il gestore della piattaforma invia al destinatario il c.d. "**avviso di avvenuta ricezione**", con il quale comunica l'esistenza di un atto indirizzato al destinatario e l'identificativo univoco della notificazione (IUN). Lo stesso avviso indica le modalità di accesso alla piattaforma al fine di consultare e acquisire il documento oggetto di notificazione. L'avviso di avvenuta ricezione è inviato con modalità telematica ai destinatari titolari di un domicilio digitale, generale o speciale, e quindi di un indirizzo di posta elettronica certificata o di un servizio elettronico di recapito certificato qualificato.
- Nel caso in cui la casella di posta elettronica certificata o il servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultino saturi: in tali circostanze, il gestore della piattaforma effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno 7 giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica certificata o il servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultano saturi oppure se l'indirizzo elettronico del destinatario non risulta valido o attivo, il gestore della piattaforma rende disponibile in apposita area riservata, per ciascun destinatario della piattaforma, **l'avviso di mancato recapito del messaggio**.
- Ai destinatari privi di un domicilio digitale, l'avviso di avvenuta ricezione è notificato, in formato cartaceo, a mezzo posta direttamente dal gestore della piattaforma. I destinatari della notifica, ove abbiano comunicato un recapito telefonico o digitale diverso dal domicilio digitale (email, numero di telefono, app IO, altre app di messaggistica), ricevono un messaggio (c.d. "avviso digitale di cortesia") dell'avvenuto deposito, reso disponibile altresì tramite l'app IO, punto di accesso ai servizi della pubblica amministrazione.
- L'autenticazione alla piattaforma ai fini dell'accesso (anche tramite l'app IO) avviene tramite le piattaforme abilitanti già sviluppate: il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (**SPID**) e la Carta d'identità elettronica (**CIE**).
- **La notificazione si perfeziona:**
 - a) **per l'amministrazione**, nella data in cui il documento informatico è **reso disponibile** sulla piattaforma;
 - b) **per il destinatario:**
 - 1) **il 7° giorno successivo alla data di consegna dell'avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico**, risultante dalla ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata o del servizio elettronico di recapito certificato qualificato del destinatario trasmette al gestore della piattaforma o, nei casi di casella postale saturata, non valida o non attiva, il 15° giorno successivo alla data del deposito dell'avviso di mancato recapito. Se l'avviso di avvenuta ricezione è consegnato al destinatario dopo le ore 21.00, il termine di 7 giorni si computa a decorrere dal giorno successivo;
 - 2) **il 10° giorno successivo al perfezionamento della notificazione dell'avviso di avvenuta ricezione in formato cartaceo**;
 - 3) in ogni caso, **se anteriore**, nella data in cui il destinatario, o il suo delegato, ha **accesso, tramite la piattaforma, al documento informatico** oggetto di notificazione.
- La messa a disposizione del documento informatico sulla piattaforma impedisce qualsiasi decadenza dell'amministrazione e interrompe il termine di prescrizione correlato alla notificazione dell'atto, provvedimento, avviso o comunicazione.

Semplificazione delle procedure di identificazione per l'accesso ai servizi bancari

Art. 21

- Sono ampliate le modalità di identificazione dell'utente facendo ricorso, in via alternativa, a soluzioni, sicure e affidabili, già riconosciute, come SPID basata almeno sul 2° livello di sicurezza di autenticazione informatica.
- Sono introdotte misure di snellimento e maggiore sicurezza dei procedimenti di onboarding dei clienti per ottenere strumenti di pagamento digitali, favorendo l'operatività a distanza, con contestuale rafforzamento dei relativi presidi di sicurezza e dei controlli antiriciclaggio. Pertanto, è eliminata la prescritta necessità di riscontrare il documento di identità e i suoi estremi e le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica attraverso l'utilizzo di strumenti di identificazione a distanza che soddisfano il medesimo livello di garanzia "significativo" o "elevato".

Disposizioni per favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti

Art. 29

- Sono introdotte modifiche atte a favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti fra Amministrazione, imprese e professionisti, anche mediante l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 2630 c.c., in misura raddoppiata, alle imprese, diverse da quelle di nuova costituzione, che **non hanno indicato il proprio domicilio digitale** o il cui domicilio digitale è stato cancellato dal Registro delle Imprese. Alla sanzione pecuniaria, in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione, si aggiunge l'assegnazione d'ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale, acquisito tramite gara nazionale bandita dalla Consip S.p.A.
- Inoltre, il Conservatore dell'ufficio del Registro delle Imprese, ove rilevi, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede alla società di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il **termine di 30 giorni**. Decorso 30 giorni dalla richiesta, perdurando l'inattività e in assenza di opposizione da parte della stessa società, il Conservatore procede alla **cancellazione dell'indirizzo dal Registro delle Imprese** ed avvia, contestualmente, le relative procedure.
- Con specifico riferimento al **professionista** che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo o elenco, è previsto l'obbligo di diffida ad adempiere, entro 30 giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della **sospensione dal relativo albo o elenco** fino alla comunicazione dello stesso domicilio.
- La medesima disposizione procedimentalizzata introdotta per le imprese costituite in forma societaria è **estesa a quelle individuali**.

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI IMPRESA

Semplificazioni della misura Nuova Sabatini

Art. 31

- È **innalzato a 200 mila euro** (da 100 mila euro) il limite entro cui l'agevolazione è **erogata in un'unica soluzione**, anziché nelle 6 ordinariamente previste.
- L'agevolazione è semplificata per le imprese del Mezzogiorno mediante la previsione:
 - di un decreto MiSE per la definizione di uno strumento dedicato (Sabatini Sud) che stabilisca specifiche modalità operative e l'erogazione del contributo in unica soluzione a conclusione del programma di investimento;
 - la possibilità di utilizzo dei fondi europei.

Semplificazione delle procedure di cancellazione dal Registro delle Imprese e dall'albo degli enti cooperativi

Art. 32

- Il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio, nonché ogni altra iscrizione o cancellazione d'ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel Registro Imprese, è disposto con determinazione del conservatore. Il conservatore verifica, nell'ipotesi della cancellazione delle società di persone, tramite accesso alla banca dati dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio del territorio competente, che nel patrimonio della società da cancellare non rientrino beni immobili ovvero, ove siano presenti beni immobili, sospende il procedimento e rimette gli atti al Presidente del Tribunale.
- Per le società di capitali è causa di scioglimento senza liquidazione **l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per 5 anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione**, ove l'inattività e l'omissione si verificano in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze:
 - il permanere dell'iscrizione nel Registro delle Imprese del **capitale sociale in lire**;
 - l'omessa presentazione all'ufficio del Registro delle Imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del Registro delle Imprese a quelle del **libro soci**, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata.
- Il conservatore iscrive d'ufficio la propria determinazione di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, nel Registro delle Imprese e comunica l'avvenuta iscrizione agli amministratori, risultanti dal Registro delle Imprese, i quali hanno 60 giorni per presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività e per presentare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati, ai sensi di legge.
- A seguito della presentazione della formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, il conservatore iscrive d'ufficio la propria determinazione di revoca del provvedimento di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, nel Registro delle Imprese. In caso contrario, decorso il termine, il conservatore verificata altresì l'eventuale cancellazione della partita Iva della società e la mancanza di beni iscritti in pubblici registri, provvede con propria determinazione alla cancellazione della società dal Registro medesimo.
- Ogni determinazione del conservatore del Registro delle Imprese è comunicata agli interessati entro 8 giorni dalla sua adozione. Contro la determinazione del conservatore l'interessato può ricorrere, entro 15 giorni dalla comunicazione, al Giudice del Registro delle Imprese.
- È previsto lo scioglimento senza nomina del liquidatore degli enti cooperativi che non depositano i bilanci di esercizio da oltre 5 anni, qualora non risulti l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari. Allo stato lo scioglimento è adottato con provvedimento dell'autorità di vigilanza da iscriversi nel Registro delle Imprese, pubblicato preventivamente in G.U. Avverso il decreto in parola, nel termine perentorio di 30 giorni dalla predetta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, i cre-

ditori o gli altri interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

- La cancellazione dalla sezione speciale delle startup innovative e delle PMI innovative è disposta dal Conservatore del Registro delle Imprese, attesa la natura assolutamente vincolata e priva di ogni discrezionalità valutativa del provvedimento di cancellazione per la perdita dei requisiti o il mancato deposito della dichiarazione di possesso degli stessi, entro 60 giorni dalla perdita, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro. È comunque garantito il diritto di ricorso al Giudice del Registro contro il provvedimento adottato.
- **Le società di persone possono modificare l'atto costitutivo con una semplice dichiarazione, che è iscritta nel Registro delle Imprese garantendo così una piena trasparenza, a cura dei soci senza ricorrere all'atto pubblico o alla scrittura privata autenticata.** La comunicazione alla società e agli altri soci del recesso da parte del socio costituisce di per sé modificazione dell'atto costitutivo; il recesso è iscritto nel Registro delle Imprese a istanza del socioecedente ed ha effetto del momento dell'iscrizione.

Misure a favore degli aumenti di capitale

Art. 36

- Sino alla data del **31.12.2020**, a condizione che sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale, **non si applica la maggioranza rafforzata del voto favorevole di almeno 2/3 del capitale** rappresentato in assemblea, richiesta dall'art. 2368, c. 2, 2° p. c.c. e dall'art. 2369, cc. 3 e 7 c.c., alle deliberazioni aventi ad oggetto:
 - a) **gli aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti** in natura o di crediti, ai sensi degli artt. 2440 e 2441 c.c.;
 - b) l'introduzione nello statuto sociale della clausola che consente di **escludere il diritto di opzione** ai sensi dell'art. 2441, c. 4, ultima frase c.c.;
 - c) **l'attribuzione agli amministratori della facoltà di aumentare il capitale sociale**, ai sensi dell'art. 2443 c.c..
- Nei predetti casi, la deliberazione è pertanto validamente assunta con il voto favorevole della **maggioranza del capitale** rappresentato in assemblea, anche qualora lo statuto preveda maggioranze più elevate.
- Sino alla data del **31.12.2020** le **società con azioni quotate** in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione possono deliberare aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, c. 4, ultima frase, c.c., anche in mancanza di espressa previsione statutaria, nei limiti del 20% del capitale sociale preesistente ovvero, in caso di mancata indicazione del valore nominale, nei limiti del 20% del numero delle azioni preesistenti, alle condizioni previste dalla norma medesima. I **termini di convocazione** dell'assemblea per discutere e deliberare su tale argomento **sono ridotti della metà**.
- Sono introdotte modificazioni all'art. 2441 c.c., sempre nel senso di semplificare e velocizzare le operazioni di raccolta di capitali di rischio mediante aumenti di capitale, pur sempre nel rispetto dei vincoli delle norme europee e delle necessarie tutele dei diritti dei soci. Tali modificazioni consistono in particolare:
 - a) nella **riduzione, seppur di un solo giorno, del termine minimo per l'esercizio del diritto di opzione**, coincidente con quello previsto dall'art. 72 Direttiva UE 1132/2017;
 - b) **nell'eliminazione, per le società con azioni quotate in un mercato regolamentato, dell'obbligo di offrire sul mercato i diritti di opzione non esercitati**, dopo il decorso del relativo termine, consentendo alle società di imporre l'esercizio del diritto di prelazione sull'inopinato direttamente in sede di esercizio del diritto di opzione (c.d. oversubscription); ciò al fine di velocizzare ulteriormente l'esecuzione di un'operazione di aumento di capitale con offerta in opzione agli azionisti;
 - c) nell'estensione della particolare ipotesi di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente prevista dall'ultima frase dell'art. 2441 c.c. anche alle società con azioni negoziate in un sistema multilaterale di negoziazione, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale; è inoltre previsto l'obbligo di motivazione dell'esclusione o limitazione del diritto in apposita relazione a cura degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito Internet della società entro il termine della convocazione dell'assemblea, salvo quanto previsto da leggi speciali. In mancanza di indicazione del valore nominale delle azioni, il limite del 10% si applica al numero di azioni emesse, con riferimento del numero delle azioni preesistenti.

Semplificazioni in materia di ambiente e green economy

Artt. 37-48

- In tema di sostegno alla tutela dell'ambiente e alla green economy, sono introdotte:
 - la razionalizzazione delle procedure di valutazione d'impatto ambientale (VIA) associate alle opere pubbliche;
 - l'esclusione dall'obbligo di assoggettabilità alla VIA e al regime dei beni e interessi culturali per interventi urgenti di sicurezza sulle dighe esistenti prescritti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che non trasformino in maniera significativa gli sbarramenti;
 - la semplificazione delle procedure per interventi e opere nei luoghi oggetto di bonifica nei Siti di Interesse Nazionale (SIN);
 - la velocizzazione dei tempi di assegnazione dei fondi contro il dissesto idrogeologico ai commissari;
 - la razionalizzazione degli interventi nelle Zone Economiche Ambientali;
 - semplificazioni in materia di interventi su progetti o impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile, nonché per realizzare punti e stazioni di ricarica per veicoli elettrici;
 - una nuova disciplina sui trasferimenti di energia rinnovabili dall'Italia agli altri Paesi europei, con benefici per le casse dello Stato;

- l'estensione ai piccoli Comuni (fino a 20.000 abitanti) del meccanismo dello "scambio sul posto altrove" per incentivare l'utilizzo di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili;
- un piano straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano per soddisfare le esigenze di miglioramento della qualità delle superfici forestali secondo direttrici incentivanti e di semplificazione;
- semplificazioni per il rilascio delle garanzie pubbliche da parte di SACE a favore di progetti del green new deal.